

COMUNE DI LAMONE



Regolamento sui beni amministrativi

Lamone, ottobre 2003

I N D I C E

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Basi legali**
- Art. 2 Campo di applicazione**
- Art. 3 Beni amministrativi**

TITOLO II Utilizzazione

- Art. 4 Uso comune**
- Art. 5 Uso speciale**
- Art. 6 Autorizzazioni**
- Art. 7 Concessioni**
- Art. 8 Condizioni**
- Art. 9 Durata e rinnovo**
- Art. 10 Procedura**
- Art. 11 Trasferimento**
- Art. 12 Revoca**
- Art. 13 Responsabilità**

TITOLO III Tasse

- Art. 14 Ammontare**
- Art. 15 Criteri di computo**
- Art. 16 Pagamento**
- Art. 17 Esenzioni**
- Art. 18 Restituzioni**

TITOLO IV Disposizioni varie e finali

- Art. 19 Concessioni e autorizzazioni esistenti**
- Art. 20 Contravvenzioni**
- Art. 21 Disposizione abrogativa**
- Art. 22 Entrata in vigore**

Regolamento sui beni amministrativi

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 107, 110 lett. h, 176, 177, 179, 180 e 186 della Legge organica comunale (LOC), 23, 24, 25 e 26 del relativo regolamento di applicazione (RALOC), 43 a 46 del Regolamento comunale e 99b della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC).

Art. 2 Campo di applicazione

¹ Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende, eccezion fatta per i beni patrimoniali.

² Sono riservate le disposizioni di regolamenti particolari.

Art. 3 Beni amministrativi

¹ Definizione

- a) Fanno parte dei beni amministrativi, ai sensi dell'art. 2, tutte le cose d'uso comune come strade, piazze, parchi, parcheggi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come edifici pubblici, scuola dell'infanzia, acquedotti, canalizzazioni, autosili, campi sportivi, cimiteri, biblioteca e prefabbricati.
- b) La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi sono decise dal Consiglio comunale.

² Amministrazione

- a) La gestione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando l'impiego incompatibile con l'interesse generale.
- b) Il Municipio rilascia le concessioni per l'uso speciale.
- c) Il Municipio delega all'amministrazione, se necessario con il consenso del capo dicastero, il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6.

TITOLO II

Utilizzazione

Art. 4 Uso comune

Definizione

- a) Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
- b) Per destinazione s'intende lo scopo previsto per l'utilizzazione del bene, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'autorità.

Art. 5 Uso speciale

In generale l'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

Art. 6 Autorizzazioni

È soggetto ad autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi.

È tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari, la formazione di ponteggi e staccionate, la posa di brevi condotte per il trasporto di energia, di acqua e per l'evacuazione delle acque luride, l'occupazione con cinte, cancelli e solette, l'immissione di acque nelle canalizzazioni stradali, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici ed insegne pubblicitarie, la collocazione di tavolini, bancarelle e simili per raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le esposizioni in genere, il posteggio continuato di veicoli, l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

Art. 7 Concessioni

È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

È tale in particolare: l'occupazione con costruzioni ed impianti stabili di una certa importanza come pensiline, balconi, passaggi sotterranei o sopraelevati, la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque luride, di cavi e di supporti, l'utilizzazione esclusiva e duratura delle tavole per le affissioni pubblicitarie e l'uso dell'area pubblica per i tavoli dei ristoranti.

Art. 8 Condizioni

¹ Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto d'autorizzazione o di concessione.

² Con la decisione il Municipio deve considerare gli interessi in causa, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

³ Il consenso all'utilizzo deve di regola essere accordato se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

⁴ Il consenso all'utilizzo può essere concesso a determinate condizioni, in special modo per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.

⁵ Il Municipio può accordare, ove lo ritenga opportuno, l'uso speciale per determinate attività commerciali ad una persona o ad una cerchia ristretta di persone. In questo caso si procederà per pubblico concorso (LCPubb).

Art. 9 Durata e rinnovo

¹ Le autorizzazioni hanno una durata massima di quattro anni e le concessioni di trent'anni.

² Esse possono essere rinnovate in ogni tempo, nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

³ Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese sostenute nel suo interesse.

Art. 10 Procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti che soggiacciono alla Legge edilizia, sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'in-teressato.

Art. 11 Trasferimento

¹ Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.

² Il consenso al trasferimento può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione, rifiutata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.

³ Le autorizzazioni e le concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 12 Revoca

¹ Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo, con preavviso di tre mesi, per motivi di interesse pubblico.

² Esse possono parimenti essere revocate, con effetto immediato, qualora siano state ottenute con indicazioni non veritiere, o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui le autorizzazioni e le concessioni sono state sottoposte.

³ La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'equa indennità, salvo contraria disposizione dell'atto.

⁴ Sono riservate le diverse disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Art. 13 Responsabilità

¹ Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune ed a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

² Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, è impedito nell'esercizio dei propri diritti o è altrimenti leso.

TITOLO III

Tasse

Art. 14 Ammontare

¹ Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti come pensiline, balconi, tende, ecc., fino a fr. 20.- il mq l'anno, oppure fino a fr. 200.- il mq una tantum, sono esenti da tasse le costruzioni esistenti ante l'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque luride o di altro genere, fino a fr. 20.- il metro lineare una tantum, oltre al rimborso delle spese di ripristino e di eventuali danni;
 - c) posa di distributori automatici, fino a fr. 300.- l'anno per apparecchio. La posa di insegne pubblicitarie è regolamentata dalla legge cantonale in materia;
 - d) esercizi di commercio durevoli, fino a fr. 200.- il mq l'anno; occasionali, fino a fr. 50.- il giorno, avuto riguardo della superficie occupata e dell'attività svolta;
 - e) posteggio di veicoli:
 - posteggio coperto:
abbonamento annuale minimo fr. 1'200.00 massimo fr. 2'160.00;
 - posteggio scoperto:
posteggio temporaneo: da un minimo di fr. 0.50 a un massimo di fr. 2.- all'ora e multipli;
abbonamento settimanale: da un minimo di fr. 20.00 a un massimo di fr. 50.00;
abbonamento mensile: da un minimo di fr. 30.00 a un massimo di fr. 100.00;
abbonamento annuale: da un minimo di fr. 250.00 a un massimo di fr. 960.00.
restano in vigore i regolamenti dati dal disco orario per le "zone blu"
- Il Municipio può stabilire delle fasce orarie gratuite. Nel rispetto dei limiti previsti ed in via d'ordinanza può pure applicare tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei posteggi.
- f) deposito di materiali e macchinari, fino a fr. 20.- il mq mensili, o frazione di mese; posa di contenitori e simili, fino a fr. 200.- annui per unità;
 - g) luna parks e simili, fino a fr. 2.- il mq giornalieri; circhi, fino a fr. 400.- il giorno;
 - h) ¹occupazione aree per cantieri, fino a fr. 15.- il mq mensili, o frazione di mese.

La tassa sarà:

- diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi aerei non sia d'intralcio al traffico pedonale o veicolare;
- aumentata del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione e successivamente della stessa percentuale ogni 6 mesi.

Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione.

² Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio in base alla normativa che più si avvicina al caso specifico.

³ Per eventi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 15 Criteri di computo

¹ Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in special modo tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

² Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 16 Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione. Debitore dell'autorizzazione o della concessione è il titolare della stessa.

Art. 17 Esenzioni

Sono esenti da tasse:

- a) le utilizzazioni a fini ideali come riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini;
- b) le utilizzazioni di pubblico interesse senza scopo di lucro.

Art. 18 Restituzioni

¹ Il titolare ha il diritto alla restituzione proporzionale della tassa, se l'autorizzazione o la concessione è revocata per motivi a lui non imputabili.

² La rinuncia non dà di regola diritto a rimborso.

³ La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

TITOLO IV

Disposizioni varie e finali

Art. 19 Concessioni e autorizzazioni esistenti

¹ Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e tuttora attive, alla scadenza saranno adeguate al nuovo diritto.

² Le concessioni esistenti accordate col diritto anteriore, la cui durata non è stata fissata nell'atto stesso, scadono dopo trent'anni dal loro rilascio; per contro le autorizzazioni precarie scadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 20 Contravvenzioni

¹ Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multa fino a fr. 10'000.-.

² La procedura è stabilita dall'art. 53 del Regolamento comunale.

Art. 21 Disposizione abrogativa

Il presente Regolamento abroga le norme comunali in materia finora in vigore.

Art. 22 Entrata in vigore

¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente Regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per la ratifica.

² Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione enti locali.

APPROVATO DAL MUNICIPIO IL 27.10.2003

Il Sindaco:
Attilio Grandi

Il Segretario:
Francesco Crivelli

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 22.03.2004

Il Presidente:
Gianmaria Bobbia

Il Segretario:
Francesco Crivelli

APPROVATO PER IL CONSIGLIO DI STATO
IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI, SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI
IL 9.8.2004

Il Capo sezione

Mauro De Lorenzi

Modifica art. 14 lett. e approvata dal CC in data 25 marzo 2024 e dalla Sezione Enti Locali in data 19 giugno 2024.